



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Segreteria Generale

Via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia

Tel. 0963.997241 – fax 0963.997420

Determinazione n° 43 del 29-01-2018

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui passivi e attivi “ **fondi legge regionale 9/96 – attività tecniche caccia, commissioni, ripopolamento faunistico e risarcimento danni produzioni agricole – capitoli uscita 874/15, 874/10, 874/9 e 874/11 – entrata capitoli 519/4, 520/1, 520/2 e 520/6 – partite vincolate n. 623, n. 159 e n. 433**” ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 126/2014 alla data del 31/12/2014 ai fini della predisposizione del verbale di chiusura esercizio finanziario 2014.

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di gennaio il Segretario Generale, adotta la seguente determinazione:

Premesso che

- L’art. 3 comma 7 del D.Lgs.126/2014 prescrive che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
 - a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
 - b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata

del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)",

- Il successivo comma 8 del citato decreto prevede che "L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- Il successivo comma 9 stabilisce che “Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni”;...

Rilevato che, spetta ai singoli responsabili dei servizi sulla base della documentazione esistente, di provvedere:

- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili e/o insussistenti;
- per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto rilevate nella fase di liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono da conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento;

Considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Accertato che, in coerenza con i nuovi principi della contabilità potenziata, sono stati puntualmente verificati i residui attivi e passivi inerenti i “**fondi legge regionale 9/96 – attività tecniche caccia, commissioni, ripopolamento faunistico e risarcimento danni produzioni agricole – capitoli uscita 874/15, 874/10, 874/9 e 874/11 – entrata capitoli 519/4, 520/1, 520/2 e 520/6 – partite vincolate n. 623, n. 159 e n. 433**” alla data della presente determinazione ed in modo particolare:

- sono stati eliminati i residui passivi per i quali non risulta collegata l'obbligazione giuridica sottostante, per un totale pari a € 559.268,86 di cui € 402.936,69 per insussistenze e € 156.332,17 da trasferire all' Organismo Straordinario di Liquidazione trattandosi di debiti antecedenti al 31/12/2012, come risultano dalla tab. 4;
- non sono stati riconosciuti residui attivi e passivi da reimputare ovvero obbligazioni giuridiche in scadenza dopo il 31/12/2014;
- non sono stati oggetto di riaccertamento i residui passivi al 31/12/2014 che sono stati pagati alla data della presente determinazione, ai sensi dell'allegato 4.2, punto 9.3, così come modificato dal d.lgs.126/2014,
- sono stati analizzati i residui attivi finanziati da legge regionale 9/96 di cui ai capitoli 519/4, 520/1, 520/2 e 520/6 per come di seguito riportati in tabella :

Tab. 1 residui attivi								
uscita	entrata	Residui attivi 31/12/2014	incassati	da incassare	insussistenti	Da trasferire all'OSL	Di competenza dell'ente	ente a ristoro
874/15	519/4	€ 35.909,84	€ 3.696,60	€ 32.213,24	€ 4.334,42	€ 16.789,00	€ 11.089,80	
874/10	520/1	€ 529.304,37	€ 57.138,57	472.165,80	294.691,39	104.172,91	€ 21.824,62	51.476,88
874/9	520/2	€ 44.714,18	€ 0,00	€ 44.714,18	€ 43.174,98	€ 0,00	€ 1.539,20	
874/11	520/6	€ 73.236,32	€ 8.868,14	€ 64.368,18	€ 7.187,83	€ 35.370,26	€ 21.803,52	€ 6,57
		€ 683.164,71	€ 69.703,31	613.461,40	349.388,62	156.332,17	€ 56.257,14	51.483,45

Dato atto che la funzione relativa alla legge Regionale 9/96 in materia di caccia è stata riassorbita dalla Regione ai sensi della legge 56/2014 e con essa anche il personale che si occupava della funzione di che trattasi;

Richiamati i recenti incontri avuti presso la Regione Calabria finalizzati a definire i rapporti dare avere;

Vista la nota prot. Regione Calabria n. 327334 del 19/10/2017, acquisita al protocollo dell'ente al numero 23513 in data 19/10/2017 con la quale, la Regione Calabria comunicava la conclusione dell'istruttoria afferente la rendicontazione dei fondi della L.R. 9/96 annualità 2011/2014;

Esaminate le scritture contabili dell'ente e in particolare i capitoli di entrata 519/4, 520/1, 520/2, 520/6 e i capitoli in uscita 874/15, 874/10, 874/9, 874/11 e su cui venivano imputate spese per l'esercizio delle funzioni in materia di caccia ;

Dato atto che sui capitoli 874/15, 874/10, 874/9 e 874/11 risultano assunti, in data antecedente il 31/12/2012, impegni e successivi provvedimenti di liquidazioni, per un totale pari a € 156.338,76 come da tab. 4 a fronte dei quali non risultano emessi i relativi mandati di pagamento, trattandosi di spese finanziate con i fondi regionali in fase di accreditamento;

Dato atto che in fase di trasferimento dei residui attivi e passivi all'Organismo Straordinario di liquidazione, giusta delibera n. 28 del 26/08/2014 i residui di che trattasi sono stati mantenuti nella contabilità dell'ente, ai sensi dell'allora vigente art.255 comma 10 del d.lgs. 267/2000, in quanto fondi assegnati per specifiche finalità, oggetto di rendicontazione, destinati a pagare delle specifiche obbligazioni giuridiche o a ristorare l'ente delle somme anticipate per l'esercizio delle specifiche funzioni.

Richiamata la nota prot. 21834 del 25/09/2017 con la quale è stato inoltrato richiesta di parere al Ministero dell'interno in merito alla deroga apportata all'articolo 255 comma 10 dal del d.lgs. 267/2000, dal d.l. 113/2016 e dal d.l. 50/2017;

Richiamato, il parere espresso dall'U.P.I. in data 14/12/2017 con prot. 27488 il quale si chiarisce che se l'Ente ha già anticipato le somme per il pagamento dei debiti iscritti nei residui passivi della contabilità istituzionale, al momento del ricevimento dei fondi, si tratta di semplice ristoro di anticipazione già effettuata e il debito (residuo passivo) non esiste più perché risulta pagato in via anticipata con fondi liberi e pertanto limitatamente a tali somme le stesse potranno essere trattenute dall'ente e considerate fondi liberi ricostituiti; invece per i fondi che devono consentire il pagamento di residui passivi ancora esistenti, così come i correlati residui attivi, deve essere applicato l'art. 255, comma dieci del TUEL, per cui sia i residui attivi, sia i correlati residui passivi devono essere eliminati dalla contabilità dell' ente e assegnati alla gestione dell'OSL, così come dovranno essere trasferiti i relativi fondi ricevuti al fine di consentire il pagamento.

Ritenuto, pertanto procedere alla cancellazione di € 156.332,17 di residui passivi imputati sui capitoli 874/15, 874/10 e 874/11 per i quali risulta collegata una obbligazione giuridica assunta in data antecedente al 31/12/2012 e da trasferire i predetti debiti all'O.S.L. come da tab. 4;

Preso atto, che a seguito dell'analisi condotta, il risultato alla data del presente riaccertamento dei residui passivi è stato effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Importo a residuo al 31/12/2014 pari ad € 662.376,48;
- Importo a residuo pagato prima del riaccertamento pari ad € 0,00;
- Residui da cancellare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica pari a complessivi € 402.936,69;
- Residui da cancellare e da trasferire all' O.S.L. per € 156.332,17 per obbligazioni giuridiche dal dissesto;
- Residui da mantenere pari a € 56.257,14 per obbligazioni giuridiche già scadute ed esigibili;

La tabella che segue mostra i risultati ottenuti dalle citate attività:

Tab. 2	RESIDUI PASSIVI	PAGATI ALLA	RESIDUI PASSIVI DA	INSUSSISTENZE	O.S.L.	DA MANTENERE
	AL 31/12/2014	DATA ODIERNA	REIMP. O DA CANC.			
CAP. 874/15	€ 35.952,15	€ 3.258,83	€ 32.693,32	€ 4.814,50	€ 16.789,00	€ 11.089,80
CAP 874/10	€ 494.822,42	€ 19.743,42	€ 475.079,00	€ 349.081,47	€ 104.172,91	€ 21.824,62
CAP.874/9	€ 30.529,76	€ 22.852,00	€ 7.677,76	€ 6.138,56	€ -	€ 1.539,20
CAP. 874/11	€ 101.072,15	€ 989,64	€ 100.082,51	€ 42.902,16	€ 35.370,26	€ 21.803,52
	€ 662.376,48	€ 46.843,89	€ 615.532,59	€ 402.936,69	€ 156.332,17	€ 56.257,14

I residui da cancellare, in quanto non assistiti da obbligazioni giuridiche valide hanno le seguenti ragioni giuridiche e sono assistiti dai seguenti vincoli:

TAB. 3	Residui passivi da cancellare da	Residui passivi da cancellare e da trasferire	Residui passivi da mantenere	Somme da mantenere a ristoro per anticipazioni già effettuate
	insussistenze	all'O.S.L.		
CAP. 874/15	€ 4.814,50	€ 16.789,00	€ 11.089,80	
CAP 874/10	€ 349.081,47	€ 104.172,91	€ 21.824,62	€ 51.476,88
CAP.874/9	€ 6.138,56	-	€ 1.539,20	
CAP. 874/11	€ 42.902,16	€ 35.370,26	€ 21.803,52	
	€ 402.936,69	€ 156.332,17	€ 56.257,14	€ 51.476,88

I residui passivi da cancellare dalla contabilità dell'ente e da trasferire all'OSL, sono quelli di seguito riportati:

Anno 2011			Anno 2012		
DETERMINA IMPEGNO SPESA	DETERMINA LIQUIDAZIONE	IMPORTO LIQUIDATO	DETERMINA IMPEGNO SPESA	DETERMINA LIQUIDAZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
n° e data	n° e data		n° e data	n° e data	
624 del 29/12/2011	1086 del 28/12/2016	€ 16.386,00	698 DEL 17/12/2012	1089 DEL 28/12/2016	€ 31.264,26
625 del 14/06/2011	1086 del 28/12/2016	€ 35.686,65		697 DEL 17/12/2012	€ 836,00
122 del 15/09/2009	197 del 08/03/2017	€ 20.000,00			
623 del 29/12/2011	1087 del 28/12/2016	€ 18.033,23	700 del 17/12/2012	1090 del 28/12/2016	€ 17.337,03
774 DEL 30/12/11	1085 DEL 28/12/16	€ 10.561,70	707 del 17/12/2012	1088 del 28/12/2016	€ 6.227,30
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DA PAGARE		€ 100.667,58	OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DA PAGARE		€ 55.664,59
TOTALE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DA PAGARE ANNO 2011 E 2012					
€ 156.332,17					

In merito alle reimputazione dei residui si da atto che non vi sono residui oggetto di reimputazione

Vista la propria competenza ai sensi delle disposizioni di cui all'art.107 TUEL

DETERMINA

- Di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi dei “ **fondi legge regionale 9/96 trasferimenti in materia di caccia, commissioni, ripopolamento faunistico e risarcimento danni produzioni agricole – capitoli uscita 874/15, 874/10, 874/9 e 874/11 – entrata capitoli 519/4, 520/1, 520/2 e 520/6 – partite vincolate n. 623, n. 159 e n. 433**” secondo le tabelle evidenziate nella parte narrativa stabilendo quanto segue:
- Di procedere alla cancellazione dei residui passivi di cui ai capitoli 874/15, 874/10, 874/9 e 874/11 per complessivi € 559.268,86 di cui € 402.936,69 per insussistenze e € 156.332,17 da trasferire all’ **Organismo Straordinario di Liquidazione trattandosi di debiti antecedenti al 31/12/2012;**
- Di dare atto che non vi sono residui da reimputare;
- Di mantenere tra i residui passivi al 31/12/2014 la somma di € 56.257,14 per obbligazioni giuridiche già scadute ed esigibili e riepilogate nella tab. 3;
- Di mantenere i residui attivi di cui ai capitoli 519/4, 520/1, 520/2 e 520/6 pari a € 107.740,59 come da legge regionale 9/96, per obbligazioni giuridiche già scadute ed esigibili e a titolo di ristoro di anticipazioni già effettuate e considerate fondi liberi ricostituiti;
- Di stralciare residui attivi per € 505.720,79 di cui € 156.332,17 da trasferire in fase di incasso all’O.S.L. per il pagamento dei debiti di cui alla tab. 4 e € 349.388,62 per insussistenze;
- Di inviare la presente al Responsabile dei servizi finanziari al fine della determinazione complessiva del riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’anno 2015 e seguenti, da sottoporre all’approvazione del Presidente.
- Di trasmettere il presente provvedimento all’OSL per le **verifiche da effettuare, seguito della variazione normativa apportata all’articolo 255 comma 10 dal d.l. 113/2016 e dal d.l. 50/2017, con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 36;**
- Di dichiarare che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in se l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni.

L’ Istruttore Contabile
Dott. BRANDI Luciano

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa GAMBINO Caterina

Il Segretario Generale
Dott. IENTILE Mario



